

MoTo UISP

Lega Nazionale 

NORME GENERALI 2010

DISCIPLINARE

19/12/09



Schema regolamento disciplinare

Art 1 Finalità

Il presente Regolamento Disciplinare è applicabile solo nel contesto di attività sportiva di qualsiasi livello svolta sotto l'egida della Lega Nazionale Motociclismo, tale regolamento vuole essere uno strumento per educare i soci nell'ambito delle attività sportive di lega ad un comportamento consono allo spirito sportivo organizzativo delle attività della lega motociclismo; l'applicazione delle sanzioni quindi avrà scopo educativo e non coercitivo nei confronti del socio che infrange i regolamenti in vigore, che non rispetta le autorità sportive nell'esercizio delle loro funzioni e/o altri soci che insieme partecipano alle attività sportive o manifestazioni ad esse correlate come premiazioni, convegni, attività didattiche o altre iniziative analoghe promosse e organizzate ufficialmente a vario livello dalla Lega Motociclismo; pertanto le sanzioni emesse avranno le possibilità di escludere o ridimensionare la partecipazione del socio nel contesto di tali attività.

Art 2

Sono previsti tre gradi di giudizio: 1° Grado Regionale, 2° Grado Regionale, 3° Grado Nazionale; ogni livello ha competenza per il proprio ambito, salvo la valutazione di eventuali ricorsi di istanza, in secondo grado, potrà essere presentata solo al livello superiore che avrà facoltà di esprimersi in merito.

Art 3 Grado di giudizio

Sono previsti generalmente tre gradi di giudizio e complessivamente:

1° grado - emissione del giudizio su segnalazione del fatto accaduto da parte di Ufficiali di Gara, Responsabili di Lega nel contesto di attività sportive e/o dirigenti con incarico di direzione nello svolgimento di manifestazioni o attività correlate da inviare al giudice unico regionale, il quale emetterà il giudizio entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della documentazione e convocazione del/degli interessato/i.

2° grado - il secondo grado si attiva su ricorso in funzione della sentenza di primo grado accompagnato dal versamento di €. 100,00 alla Lega Regionale con allegata tutta la dovuta documentazione scritta dell'accaduto ivi compresa la sanzione sportiva di primo grado che verrà consegnata alla commissione regionale, il giudizio verrà emesso entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento del ricorso

3° grado - il terzo grado di giudizio è formato da commissione di tre membri con il compito di confermare o annullare in sede definitiva, eventuali provvedimenti disciplinari oggetto di ricorso; ogni ricorso dovrà essere accompagnato sempre dalla tassa di €. 100,00 versata alla Lega Nazionale; il giudizio finale sarà emesso entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento del ricorso.

Art 4 Competenze

Le attività si dividono in attività Nazionali, Interregionali e Regionali, (nella attività Regionali sono comprese tutte le attività Territoriali minori)

Per le attività nazionali e interregionali sono competenti

Per il primo grado il giudice unico della regione dove si svolge l'attività

Per il secondo grado la commissione della regione di appartenenza del socio sanzionato

Per il terzo grado gli organi nazionali

Per le attività regionali sono competenti

Per il primo grado il giudice unico regionale

Per il secondo grado commissione regionale

Per il terzo grado commissione nazionale

Art 5 Composizione Organi disciplinari

Primo grado:	Giudice unico regionale , eletto dal direttivo regionale
Secondo grado:	Commissione regionale , eletta dal consiglio regionale
Terzo grado :	Commissione nazionale , eletta dal consiglio nazionale

Art 6 Norme Procedurali

Tutte le segnalazioni e/o documentazioni relative a sanzioni, richiami, avvisi e qualsiasi provvedimento si voglia adottare, dovranno avvenire in forma scritta documentabile; tutte le comunicazioni relative a sanzioni o altre comunicazioni sempre relative a provvedimenti disciplinari dovranno pervenire direttamente al socio (notifica tramite raccomandata con ricevuta di ritorno) e saranno raccolte in copia su apposito registro istituito nelle sedi competenti; le segnalazioni, i ricorsi e qualsiasi altra comunicazione dei soci relativa a segnalazioni sul campo di gara o in ambito di manifestazioni inerenti alla attività sportiva dovrà essere accompagnata dal versamento alla lega di competenza dei diritti di segreteria pari a €. 100,00, deve avvenire in forma scritta e consegnata al direttore di gara o in alternativa al giudice di gara che provvederà a consegnarla al direttore di gara, qualsiasi altra forma di segnalazione fatta non verrà considerata.

Art 7 Sanzioni

Le sanzioni applicate sono decise dal grado di giudizio competente, la durata delle sanzioni viene decisa in considerazione dell'art. I e sempre applicata dopo richiami fatti dalle autorità sportive competenti, previa convocazione presso i vari organismi dirigenti competenti dello stesso socio oggetto della sanzione disciplinare; le sanzioni disciplinari sono valide su tutto il territorio Nazionale e comunque a tutte le manifestazioni della Lega Motociclismo UISP, i vari provvedimenti disciplinari non potranno mai in nessun caso essere cumulabili tra loro poiché ogni provvedimento è fine a se stesso e il socio sanzionato scontato il provvedimento è riammesso a pieno titolo alle manifestazioni o attività correlate. Viene applicato un tetto sempre in riferimento all'art. I per cui la sanzione decisa non potrà in nessun caso superare mesi 12 (dodici) di squalifica e all'interno della Lega Motociclismo **non è in nessun caso prevista la radiazione**, il provvedimento disciplinare scatterà dalla data di notifica dello stesso al socio per il giudizio di primo grado, in questo intervallo di tempo (dalla segnalazione alla notifica) il socio potrà partecipare alle manifestazioni sportive, nel caso in cui il socio intenda avvalersi della facoltà di ricorrere al grado di giudizio superiore deve comunicarlo all'ente preposto entro e non oltre 5 giorni dalla data di notifica del giudizio di 1° grado tramite raccomandata con ricevuta di ritorno e può partecipare alle manifestazioni solo presentando documentazione relativa al ricorso al grado superiore (lettera accompagnata dalla ricevuta di spedizione e di pagamento della tassa) in caso contrario non potrà assolutamente parteciparvi perché considerato squalificato. Se il socio intende avvalersi anche del 3° grado di giudizio dovrà procedere come per il secondo grado e la squalifica dalle manifestazioni scatterà solo dopo il giudizio finale, quindi nell'intervallo di tempo dalla segnalazione alla notifica del giudizio finale il socio può partecipare alle manifestazioni solo presentando di volta in volta la documentazione relativa al ricorso, (2° o 3° grado).

Art 8 Tipologia delle sanzioni

- a) ammonizione ~ rimprovero a mezzo comunicato ufficiale con espresso invito ad astenersi in futuro dal commettere altre infrazioni
- b) ammonizione con diffida ~ formale dichiarazione di grave biasimo con invito ad astenersi in futuro dal commettere altre infrazioni e che in difetto queste ultime saranno punite più severamente
- c) esclusione dalla gara ~ comporta la perdita del risultato conseguito
- d) espulsione dalla manifestazione ~ comporta l'esclusione dalle prove e dalla gara della manifestazione
- e) squalifica del tesserato ~ consiste nella sospensione dall'attività agonistica per un tempo determinato e comporta il divieto di iscriversi a qualsiasi manifestazione della Lega Motociclismo per tutta la durata della sanzione
- f) perdita o revoca del risultato conseguito ~ consiste nel non assegnare o revocare un titolo o una vittoria conquistati sul campo da parte di un conduttore o di una squadra
- g) squalifica dell'impianto ~ consiste nella perdita della possibilità di organizzare manifestazioni nel circuito UISP per un determinato periodo di tempo
- h) sospensione a termine di qualsiasi attività ~ comporta l'inibizione per l'affiliato (moto club) ad organizzare e a partecipare a qualsiasi manifestazione in ambito UISP per un periodo definito
- i) interdizione da incarichi funzionali per la Lega Motociclismo ~ consiste nell'interdizione dal ricoprire cariche funzionali per la Lega Motociclismo UISP per un tempo determinato o indeterminato.

Art 9 Responsabilità diretta

La non conoscenza o l'errata interpretazione del regolamento o dello statuto, e di tutte le altre norme eventualmente emanate dalla Lega Motociclismo UISP non possono essere invocate a nessun effetto. Ogni tesserato risponde delle infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa, gli affiliati rispondono direttamente dell'operato di chi li rappresenta, così come ogni tesserato e affiliato risponde per l'operato di chi lo assiste o lo accompagna. Gli affiliati e i tesserati sono tenuti a collaborare con l'organo disciplinare, assolvendo le richieste che da questo pervengano.

Art 10 Circostanze attenuanti

La sanzione disciplinare gode dell'attenuanti, quando si accerta nei fatti accaduti una o più delle seguenti circostanze:

- a) l'aver agito in stato d'ira per causa di un fatto ingiusto accaduto per colpa altrui
- b) l'aver concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa
- c) l'aver, prima del giudizio, riparato interamente il danno documentandolo all'organo disciplinare
- d) poter dimostrare di essersi adoperato spontaneamente per riparare efficacemente il danno provocato e le sue conseguenze.

Art 11 Ricorso alla giustizia ordinaria (clausola compromissoria)

Perdono la qualifica di socio quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro l'UISP, il Coni e ogni altro organismo riconosciuto dal Coni stesso.

Art 12 Tabella sanzioni

A insindacabile giudizio della disciplina le sanzioni sono così suddivise partendo dalla semplice ammonizione/riciamo fino ad arrivare al massimo come da tabella

- a) Offese alla immagine pubblica, alla dignità e al decoro della Lega Motociclismo UISP ~ fino a 12 (dodici) mesi
- b) Frode sportiva ~ fino a 4 (quattro) mesi
- c) Illecito sportivo ~ fino a 4 (quattro) mesi
- d) Doping ~ fino a 12 (dodici) mesi
- e) Violazione del vincolo sportivo ~ fino a 3 (tre) mesi
- f) Fatti e ingerenze sulla regolarità delle competizioni ~ fino a 5 (cinque) mesi
- g) Aggressione ad un commissario di gara o ad altro pilota o accompagnatore ~ fino a 12 (dodici) mesi
- h) Infrazioni dei commissari di percorso e dell'organizzazione di Lega Moto nei confronti dei piloti ~ fino a 6 (sei) mesi